

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

**Lettera Circolare**

**Prot. N° P2323/4101 Sott. 72/C.2.(3)**

**Roma, 06 novembre 1996**

**OGGETTO: Legge 5 marzo 1990, n. 46. Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.<sup>1</sup>**

La legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) ed il successivo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, hanno stabilito specifici adempimenti per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1 lettera d) della legge medesima, pertinenti "il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido od aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'Ente distributore".

In particolare, per tali impianti ricorrono i seguenti specifici obblighi:

- a) Redazione del progetto per quelli aventi portata termica superiore a 34,8 Kw (30.000 kcal/h), ai sensi degli art. 6 della legge 46/1990 e art. 4 del D.P.R. n. 447/1991;
- b) Realizzazione dell'opera da parte di ditte installatrici abilitate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 46/1990;
- c) Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 della legge, rilasciata al termine dei lavori da parte delle ditte installatrici.

Per tali impianti, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, ricorre altresì l'obbligo di specifici controlli da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco qualora la portata termica dei generatori termici sia superiore a 100.000 kcal/h (attività n. 91 del D.M. 16 febbraio 1982) o nel caso siano pertinenti attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Premesso quanto sopra e tenuto conto del recente aggiornamento della normativa di sicurezza antincendi relativa agli impianti di cui all'oggetto, emanata con D.M. 12 aprile 1996, al fine di armonizzare gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione di prevenzione incendi e dalla legge n. 46/1990, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, nell'attività di prevenzione incendi relativa al settore specifico degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi, si atterrano alle seguenti direttive:

**A) Fase di esame del progetto**

Tenendo anche conto del disposto dell'art. 6, comma 3 lettera a), della legge n. 46/1990, i progetti degli impianti vanno acquisiti agli atti dei Comandi provinciali VV.F. solo se inerenti ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, o perché ricadenti nell'attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982, o perché pertinenti ad altra attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e la portata termica dell'impianto sia comunque superiore a 34,8 Kw.

**B) Fase di verifica - Sopralluogo**

Per tutti gli impianti aventi portata termica superiore a 116 Kw (attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982) e per quelli di portata inferiore purchè pertinenti attività soggette al controllo di prevenzione incendi, deve essere acquisita dai Comandi provinciali VV.F. al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi, la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione va redatta secondo il modello predisposto dal Ministero dell'industria con D.M. 20 febbraio 1992 e resa dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 46/1990, se gli impianti ricadono nel campo di applicazione della legge medesima.

Se invece gli impianti non ricadono nel campo di applicazione della predetta legge, non ricorre l'obbligo di cui all'art. 2 citato e pertanto i Comandi provinciali VV.F. possono accettare dichiarazioni di conformità redatte da soggetti siano essi abilitati o meno ai sensi della legge n. 46/1990. Nel caso di soggetti non abilitati la dichiarazione di conformità

---

<sup>1</sup> La redazione della dichiarazione di conformità, regolata, per la prevenzione incendi, dapprima dal DM 22/01/2008, n. 37, con l'aspetto di acquisizione della documentazione disciplinata dall'allegato II al DM 04/05/1998, è adesso regolamentata, rispettivamente, dal DPR 01/08/2011, n. 151 e dall'allegato II al DM 07/08/2012. N.d.R.

dovrà essere corredata da certificazione di verifica dell'impianto rilasciata da tecnico iscritto ad albo professionale nell'ambito delle rispettive competenze.

#### Caso particolare

Sono molto diffusi nel settore dell'utenza civile impianti termici alimentati a g.p.l. derivato da un deposito in serbatoio fisso di capacità non superiore a 5 m<sup>3</sup>.

Mentre per il deposito, se di capacità superiore a 300 litri, ricorre l'obbligo del controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, l'impianto termico viene ad esserne escluso se non costituisce attività soggetta o non sia pertinente ad una attività soggetta.

Nella circostanza suddetta, i Comandi provinciali VV.F., al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per il deposito di g.p.l., acquisiranno la dichiarazione di conformità dell'impianto senza l'obbligo di alcun tipo di verifica e sopralluogo sull'impianto medesimo.